



COMUNE DI MONTEMURLO

Provincia di Prato

PIANO PER UNA BUONA AMMINISTRAZIONE

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE E
TRASPARENZA (PTPCT)**

2022 - 2024

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n.... del

CAPO I

LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

ART.1 – RIFERIMENTI NORMATIVI

L'assetto normativo di riferimento per la redazione del presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e della sezione dedicata al Piano Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) è il seguente:

in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della L. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999, e ratificata ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 110, l'Autorità nazionale anticorruzione e gli altri enti pubblici indicati dalla legge nazionale sono tenuti ad adottare attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella Pubblica Amministrazione.

La Legge 190 del 2012 all'art. 1, comma 7, quale norma di ratifica della Convenzione della Nazioni Unite contro la corruzione, dispone che per la finalità di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità in genere nella pubblica amministrazione l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile anticorruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe, adotta il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.

Il quadro normativo di riferimento deve essere poi completato con:

1. Decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235 recante “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'art.1, comma 63, della legge 6 dicembre 2012, n.190”;
2. Decreto legislativo 14 marzo 2013 n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;
3. Decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49, e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190” e successive modifiche e integrazioni;
4. Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165”.
5. Legge 30/11/2017 n° 179, pubblicato sulla G.U. 14/12/2017 in materia di whistleblowing.
6. Legge 9 gennaio 2019, n. 3 Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici, cosiddetta spazzacorrotti (pubblicata in GU n.13 del 16-1-2019,).

I contenuti del Piano Anticorruzione devono essere in linea con i contenuti indicati nel Piano Nazionale Anticorruzione che costituisce ex lege (art. 1, comma 2-bis, L. n. 19,0/2012) atto di indirizzo per gli enti tenuti ad approvare il proprio piano triennale di prevenzione della corruzione.

La delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, l'ANAC ha approvato definitivamente l'aggiornamento 2019, al Piano Nazionale Anticorruzione laddove, tra l'altro, sono state previste delle modifiche sostanziali relative alle modalità di valutazione del rischio.

Da ultimo, in data 2 febbraio 2022, l'ANAC ha approvato gli Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza, che forniscono indicazioni per i futuri indirizzi per la pianificazione e programmazione in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, argomentati in sezioni.

Il presente piano, pertanto, in applicazione del suddetto Piano triennale, costituisce l'aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune per il triennio 2022 -2024.

Poichè il PNA è considerato anche dal legislatore come uno strumento di indirizzo e di sostegno alle amministrazioni, volto a rafforzare e orientare l'attuazione sostanziale, secondo un principio improntato allo scopo, non meramente formale e adempitivo della normativa, rimane nella piena responsabilità di questa amministrazione individuare e declinare le misure di prevenzione nel modo che si attagliano allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l'elaborazione del presente piano.

ART.2 – OGGETTO DEL PIANO

1. Obiettivo del Piano è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività amministrativa dell'ente con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità, anche attraverso percorsi di formazione ed attuazione effettiva della trasparenza degli atti e dell'accesso civico e generalizzato.
2. Nel linguaggio giuridico italiano, il termine "*corruzione*" ha avuto un'accezione essenzialmente penalistica, accezione restrittiva, ma coerente con la circostanza che la lotta alla corruzione si è svolta principalmente sul piano della repressione penale. Vi è però un'accezione assai più ampia del termine, che è connessa alla prevenzione del malcostume politico/amministrativo, da operare con gli strumenti propri del diritto amministrativo. In tal senso la circolare DFP 4355 del 25/1/2013, dove si precisa che il concetto di corruzione va inteso in senso lato, ricomprendendo anche situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto nell'esercizio dell'attività amministrativa abusi del potere che gli è stato affidato al fine di ottenere un vantaggio privato o, comunque, utilizzare finalità pubbliche per perseguire illegittimamente un fine proprio dell'ente di riferimento. In definitiva pertanto l'obiettivo del PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) è quello di combattere la "*cattiva amministrazione*", intendendosi per essa l'attività che non rispetta i canoni del buon andamento, dell'imparzialità, della trasparenza e della verifica della legittimità degli atti.
3. Lo scopo fondamentale del Piano Anticorruzione, al di là degli aspetti morali e legali, è quello di evitare il più possibile aggravii per la cittadinanza dovuti a costi occulti, dato che inevitabilmente le diseconomie e l'aumento di costi derivanti da

una cattiva organizzazione o dal mancato controllo con finalità anticorruptive, non possono che riflettersi sugli utenti.

4. Pertanto il presente piano viene pensato più come un piano volto all'efficienza della pubblica amministrazione, che come un mero adempimento.

ART.3 – PREMESSA METODOLOGICA

1. L'adozione del PTPCT è effettuata dall'Amministrazione, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, salvo proroghe, entro il 31 gennaio di ogni anno e la sua pubblicazione avviene sul sito del Comune in Amministrazione Trasparente e precisamente nella sezione "Altri contenuti - prevenzione della corruzione", nei tempi e secondo le modalità indicate da ANAC. Con delibera G.C. n. 54 del 31.03.2021 è stato approvato l'aggiornamento per il triennio 2021/2023.
2. Quanto all'individuazione dell'organo competente alla adozione del PTPCT, è ormai definitivamente chiarito (art.1 comma 7 L.190/2012 come modificato dal D. Lgs. 97/2016) che deve essere individuato nella Giunta comunale. Come previsto nel PNA 2016 (Parte Speciale § 5), gli obiettivi del PTPCT devono essere coordinati con i documenti di programmazione, quali il piano della performance (PEG/PDO per il Comune) e con il DUP (Documento Unico di Programmazione). In particolare il PNA propone che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento *"tengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa di tali strumenti"* Per quanto sopra il presente PTPCT viene redatto sulla base dei criteri generali inseriti nel DUP ed approvati dal Consiglio comunale, oltretutto tenendo conto di contributi ed osservazioni pervenuti sia dall'esterno che dall'interno dell'Ente.
3. Occorre rilevare che, sebbene il PNA 2019, suggerisca un passaggio preventivo in Consiglio, si evidenzia che il Consiglio Comunale, nell'ambito della propria attività di programmazione, si esprime sul DUP, ove sono richiamati i principi generali cui attenersi in tema di lotta alla corruzione. In secondo luogo l'avviso di cui al punto successivo viene inviato anche ai Consiglieri i quali, seppur singolarmente, possono partecipare al procedimento di formazione del Piano.
4. Nel mese di ottobre è stato pubblicato un avviso relativo alla possibilità per tutti gli stakeholder di suggerire modifiche o integrazioni al piano vigente, con termine entro il 31 ottobre 2021, tale avviso tuttavia è rimasto senza riscontro.
5. Il RPCT ritiene che una efficace ed efficiente organizzazione del lavoro sia un importante deterrente per l'insorgere di fenomeni corruttivi ed anche di altre condotte penalmente e disciplinarmente rilevanti, quali quelle in corso di accertamento da parte dell'Autorità giudiziaria e dell'UPD.
6. A tal fine, è fondamentale il ruolo dei dirigenti/responsabili di area e di servizio i quali dovranno orientare la propria azione manageriale verso i seguenti obiettivi:
 - equa distribuzione del lavoro;
 - mappatura dei processi e delle competenze ai fini della adeguata assegnazione dei compiti alle persone;
 - meritocratica assegnazione delle posizioni di responsabilità e dei premi di risultato;
 - miglioramento della comunicazione interna, anche attraverso la illustrazione del DUP e la conoscenza, quindi, degli obiettivi dell'Amministrazione a tutti i livelli dell'organizzazione (miglioramento del senso di appartenenza);
 - armonizzazione degli orari di lavoro e compatibilità tra esigenze personali ed erogazione dei servizi alla collettività;

- coinvolgimento e lavoro di squadra, anche al fine di evitare che attività e servizi vengano svolti da un'unica persona;
- conoscibilità dei documenti, delle istruttorie e dei dati da parte di più persone (tramite anche il ricorso a cartelle condivise) e non di una sola;
- particolare attenzione alle prestazioni lavorative che si svolgono all'esterno, al fine di migliorarne il controllo e il puntuale svolgimento;
- migliore controllo complessivo delle presenze in servizio.

ART.4 – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTCPT.

a) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza

1. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e trasparenza è nominato con decreto sindacale.
2. Al momento, con la vacanza della sede di Segreteria Generale, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il Vicesegretario Generale, Dr.ssa Claudia Ciardi, nominata con decreto sindacale n. 1 del 24 gennaio 2022.
3. I compiti spettanti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza sono qui elencati a livello indicativo, ferma restando ogni altra incombenza prevista dalla legge:
 - Predispone il PTPC per l'approvazione da parte della Giunta entro, di norma, il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe;
 - Cura la formazione del personale in materia anticorruzione e trasparenza;
 - Vigila sul funzionamento ed osservanza del PTPCT;
 - Predispone lo schema di Codice di comportamento e ne verifica annualmente il livello di attuazione, comunicando i dati relativi all'ANAC ex art.54 comma 7 D.Lgs.165/2001;
 - Redige, nei tempi e secondo le modalità previste per legge e dalle linee guida Anac, la relazione recante i risultati dell'attività svolta;
 - Assegna annualmente ai Responsabili di Area l'obiettivo gestionale inerente il rispetto del PTPCT;
 - la vigilanza sull'attuazione del Codice di comportamento;
 - Il raggiungimento dell'obiettivo sarà considerato unitamente agli altri obiettivi rilevanti ai fini della valutazione della performance individuale;
 - Sovrintende e vigila, di concerto con il Responsabile del servizio Affari generali, sugli adempimenti in ordine all'effettivo rispetto degli obblighi di cui alla specifica sezione del presente piano relativa alla trasparenza;
 - segnala, qualora ne abbia conoscenza, all'UPD (ufficio procedimenti disciplinari) le sanzioni di competenza per le violazioni al PTPCT e al Codice di comportamento attivando, se del caso, le competenti Autorità Giudiziarie.
 - Impartisce disposizioni e direttive ai Responsabili di Area, alle P.O. e ai referenti in ordine alle misure organizzative per garantire il costante flusso di informazioni necessarie alla trasparenza;
 - Controlla, assicura e garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico secondo le disposizioni di cui all'art.5 D.Lgs. 33/2013, come sostituito

dall'art.6 del D.Lgs. 9,7/2016, opportunamente specificate in apposito regolamento comunale;

- Sovrintende il monitoraggio effettuato a cura del Responsabile del Servizio Affari Generali sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione e trasparenza e annualmente segnala eventuali carenze nella relazione annuale che trasmette al Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Nucleo di Valutazione, e all'ANAC, e al Collegio dei Revisori dei Conti.
- Il procedimento di revoca del RPCT è disciplinato dal Regolamento ANAC approvato il 18 luglio 2018 con delibera 657;
- Comunica tempestivamente all'amministrazione presso cui presta servizio di aver subito condanne di primo grado e qualora l'amministrazione, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT o anche da terzi, è tenuta alla revoca dell'incarico di RPCT.
- Il RPCT detiene rapporti con l'ANAC secondo quanto previsto nel Regolamento dell'ANAC ([Delibera n.330 del 29, marzo 2017](#));
- Il RPCT esercita i poteri di vigilanza e controllo e acquisisce dati e informazioni su richiesta dell'ANAC avvalendosi di quanto previsto nella Delibera ANAC n.840/2018;
- Il RPCT interloquisce con Responsabile della protezione dei dati (RPD) nei casi in cui sia necessaria la collaborazione tra le due figure. Al fine di garantire maggiore imparzialità l'attuale RPD è esterno.

Si evidenzia che, anche al fine di evitare possibili ipotesi di incompatibilità, che in effetti l'Anac ravvisa nel PNA 2019, (pag. 87 e ss), e per garantire una maggiore terzietà, l'amministrazione, con delibera C.C. n. 62 del 27/09/2018, ha approvato una Convenzione per la costituzione dell'ufficio associato interprovinciale per la prevenzione e la risoluzione delle patologie del rapporto di lavoro del personale dipendente tra i comuni dei Comuni della Bassa Romagna, quale ente capofila, l'Anci Emilia-Romagna ed altri.

b) Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante (RASA):

1. Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante del Comune di Montemurlo è nominato con decreto sindacale.
2. Il nominativo del RASA si evince pertanto dal provvedimento di nomina, pubblicato anche nella parte specifica del sito istituzionale denominata "Amministrazione trasparente", come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione.
3. Il RASA è incaricato della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa, denominato *Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA)*.
4. La trasmissione del provvedimento di nomina del RASA potrà essere richiesta dall'Anac per l'espletamento di eventuali successive verifiche.

In data 31/12/2021, la Centrale unica di committenza tra i comuni di Montemurlo, Poggio a Caiano e Carmignano si è sciolta in assenza di rinnovo o proroga da parte dei tre enti; quindi il Comune di Montemurlo ha provveduto ad individuare il proprio responsabile della Centrale Acquisti nella responsabile del Settore Qualità dell'Amministrazione, Dr.ssa Valentina Cecchi.

Ai fini esclusivi delle procedure di affidamento di servizi, forniture e lavori a valere sulle risorse del PNRR, è in fase di costituzione la Centrale Unica di Committenza con il Comune di Quarrata.

c) Responsabili di area e di servizio

Il Comune di Montemurlo designa **ciascun Responsabile di Area, di Settore e di Servizio quale Referente per l'attività di prevenzione della corruzione.**

Ogni Referente è tenuto, oltre a quanto previsto nel presente piano, ad aggiornare la sezione amministrazione trasparente relativamente al proprio ufficio, anche nella parte che riguarda il rispetto dei tempi del procedimento e a segnalare eventuali scostamenti.

Tutti i responsabili di area e di servizio :

- individuano le attività di propria competenza più esposte alla corruzione;
- applicano le misure di contrasto previste nel piano e ne verificano il rispetto da parte dei dipendenti assegnati alla loro Area;
- adottano misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento di dipendenti;
- monitorano la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi, nonché la vigilanza sul loro corretto uso da parte del personale dipendente;
- individuano il personale da inserire nei programmi di formazione;
- effettuano tutte le segnalazioni necessarie al RPCT al fine di eseguire il proprio compito.

d) Il Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione o OIV ha il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPC e quelli indicati nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che la valutazione della performance tiene conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.

2. Più recentemente, la normativa sugli OIV ha mantenuto inalterato il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza (art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. 150/2009,).

3. L'ANAC definisce annualmente le modalità per la predisposizione dell'attestazione. Normalmente ANAC richiede le attestazioni entro il 30 aprile di ogni anno, scadenza utile anche per la presentazione da parte degli OIV di documenti sulla performance.

4. La nostra amministrazione, non tenuta a dotarsi dell'OIV, nell'adeguare il proprio ordinamento ai principi stabiliti nel D.lgs. 150/2009, nei limiti e con le modalità precisati all'art. 16 del medesimo decreto, ha attribuito le relative funzioni al Nucleo di Valutazione.

5. il vicesegretario è Presidente del predetto nucleo di valutazione e anche RPCT. Poiché per taluni profili (ad esempio le attestazioni sulla trasparenza), il Nucleo dovrebbe controllare proprio l'operato del RPCT, in questi casi, attesa la normativa vigente che potrebbe generare conflitti di interesse nei termini sopra specificati, il vicesegretario RPCT si asterrà dal partecipare alle attività del Nucleo di Valutazione.

6. Il Nucleo di Valutazione, ai sensi del D.Lgs.150/2009, del P.N.A, a titolo meramente indicativo e salve le altre competenze previste per legge:

- Nello svolgimento delle funzioni ad esso attribuite, partecipa al processo di gestione del rischio, verificando in particolare la coerenza fra gli obiettivi di performance e l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
- Esercita le specifiche attribuzioni collegate all'attività anticorruzione in materia di trasparenza ai sensi degli artt. 43 e 44 del D.Lgs.33/2013.

- Esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento dei dipendenti e sulle sue eventuali modifiche, ai sensi dell'art.54 comma 5 del D.Lgs.165/2001 e s.m.i.
- Ai sensi del comma 14 dell'art.1 L.190/2012 come sostituito dall'art.41 comma 1 lett. L) D.Lgs. 97/2016 è destinatario della relazione finale del RPCT redatta secondo il modello annualmente predisposto dall'ANAC.

ART.5 – COLLEGAMENTO AL CICLO DI GESTIONE DELLE PERFORMANCE

1. L'attività di prevenzione della corruzione, intesa principalmente come *mala administration*, si considera collegata alla crescita professionale dell'ente, dei dipendenti ed al miglioramento continuo dei processi.

2. Il Regolamento che disciplina il sistema di Programmazione, Misurazione e Valutazione della Performance, pubblicato sul sito istituzionale, costituisce uno strumento fondamentale attraverso cui si concretizza la trasparenza delle attribuzioni del vertice, della linea manageriale intermedia e del nucleo operativo di Montemurlo nella gestione del ciclo della performance.

In attuazione del Regolamento che disciplina il ciclo di gestione della performance viene approvato e attuato un Piano della Performance (per il Comune PEG/PDO ai sensi del comma 3 bis dell'art. 169, TUEL) con rendicontazione dei risultati dell'amministrazione contenuta nella Relazione sulle Performance e attivato un sistema di programmazione dello sviluppo delle performance di Ente ed individuali e di miglioramento continuo dei processi.

3. Il Regolamento, il Piano e la Relazione sulle performance sono pubblicati sul sito istituzionale.

4. Il Piano della Performance è un documento programmatico in cui sono esplicitati gli obiettivi specifici, gli indicatori e i valori attesi sia a livello individuale che di ente. Il Piano è l'elemento cardine del processo di programmazione e pianificazione gestionale, prodotto finale dei processi decisionali e strategici definiti dagli organi di indirizzo politico principalmente con il documento unico di programmazione (DUP) e punto di partenza e di riferimento per la definizione, l'attuazione e la misurazione degli obiettivi e per la rendicontazione dei risultati sia a livello di ente che individuali.

5. La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico del Piano della Performance, che il Comune attua con le misure e azioni previste nel PTPCT. A tal fine il PEG/PDO approvato dalla Giunta comunale dovrà fare riferimento agli adempimenti ed obiettivi previsti dal PTPCT (Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza) e tali adempimenti ed obiettivi dovranno avere rilievo nel Sistema di misurazione e valutazione delle performance di Ente e/o individuali.

6. Attraverso le schede di valutazione individuali predisposte e monitorate nell'ambito del Piano delle Performance è stata data evidenza (già dal 2017):

- alla gestione del rischio a partire dalla mappatura dei processi, anche in termini di definizione di tempi e di responsabilità, per poi passare durante il 2018 alla chiara identificazione delle relative misure di prevenzione;
- all'organizzazione dei flussi informativi per la pubblicazione e i relativi responsabili per l'attuazione della trasparenza.
- nel 2019, si prevedeva di completare la mappatura dei procedimenti e l'individuazione delle relative misure, ed effettivamente l'ente ha approvato con delibera di Giunta n. 184 del 20.12.2019, il nuovo regolamento della performance, aggiornato con deliberazione di Giunta n. 76 del 6.05.2020.

- nel 2020 con l'approvazione del nuovo PNA è stata rivista la fase della valutazione del rischio passando ad un approccio qualitativo. Dal 2020 è stato effettuato il monitoraggio delle misure previste.
- si prevede di migliorare la tabella di mappatura, precisando maggiormente la tempistica del monitoraggio.

ART. 6 – IL CONTESTO ESTERNO E INTERNO

1. Per l'analisi del contesto esterno ed interno si rinvia all'ultimo Documento Unico di Programmazione dell'Ente, approvato in data 08/04/2022.

2. Interessante, per delineare il contesto esterno, è la lettura del “Quinto rapporto sui fenomeni di criminalità organizzata e corruzione in Toscana anno 2020, *Scuola Normale di Pisa in collaborazione con Regione Toscana, pubblicato il 15/12/2021*”.

Nel corso degli ultimi due anni, la crisi economico-finanziaria legata alla pandemia ha decisamente accresciuto il rischio di infiltrazione criminale anche in Toscana (già nel 2020 questa ipotesi era evidente), ma allo stesso tempo, nonostante le restrizioni sanitarie, l'azione di prevenzione e contrasto antimafia è continuata; infatti, nel corso del 2020, non sono emersi elementi che hanno espresso un radicamento organizzativo tradizionale delle mafie nazionali in Toscana, sebbene alcune criticità ambientali, aggravate dagli effetti economici della crisi sanitaria, possono creare nuove opportunità criminali per attività di riciclaggio e di imprenditorialità mafiosa.

Le diverse associazioni mafiose, in Toscana, seguono modalità operative che più si nascondono nel mercato, con organizzazioni più fluide e meno strutturate e tendono a non adottare i modelli operativi utilizzati in altri territori, dove si realizza una integrazione di una pluralità di business criminali.

Si è reso comunque evidente che una presenza organizzativa più strutturata è più chiara soltanto in alcuni specifici contesti locali, come, per esempio, all'interno dei confini di alcune comunità di stranieri, come quella cinese, nei territori tra Prato e Firenze. Queste evidenze si sono tradotte in ipotesi e imputazioni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso.

In Toscana, l'economia sommersa, i settori economici a legalità debole e quelli nei quali sono più diffuse forme di criminalità economica e finanziaria, costituiscono il principale ingresso degli investimenti criminali nei mercati della Toscana, con vulnerabilità maggiore rispetto a canali più tradizionali, come il mercato dei contratti pubblici.

La principale misura utilizzata per misurare questi fenomeni è rappresentata dalle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che intermediari finanziari, professionisti e operatori qualificati hanno l'obbligo di comunicare all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d'Italia, come previsto dalla legislazione nazionale anti-riciclaggio. Per quanto riguarda la Toscana, le segnalazioni ricevute sono diminuite del 2,5% rispetto al 2019, per un numero complessivo di 6.695 s.o.s. In termini assoluti, la Toscana si posiziona al l'ottavo posto tra le regioni italiane.

Tra le province, quella di Prato è la principale in Italia per la localizzazione delle segnalazioni con 364,5 invii su 100 mila abitanti, confermando un primato già osservato negli ultimi anni. Il numero di segnalazioni nella provincia aumenta anche nel corso del 2020 (+1,9%).

Tra le aree più permeabili ai nuovi fenomeni di controllo mafiosi, vengono citate da una parte i settori della fornitura e dei servizi commerciali e sanitari legati alla pandemia, dall'altra le piccole e medie imprese maggiormente in crisi di fatturato e di liquidità.

Una quota importante di indagini e procedimenti penali dove sono stati riscontrati gravi illeciti in materia di normativa di lavoro e di sfruttamento coinvolge società di proprietà o riconducibili a imprenditori cinesi ed è relativa ad aziende del distretto tessile e dell'abbigliamento ubicate nell'area metropolitana (Prato, Firenze e Pistoia).

Nell'ultimo anno, si legge nel rapporto, la confluenza sul territorio pratese di progetti, attività, servizi di contrasto sullo sfruttamento lavorativo appare rafforzata. In aggiunta alle

intense attività investigative della Procura di Prato, alle ispezioni e ai controlli sui luoghi di lavoro, ordinari e straordinari, messi in campo da vari enti, compreso il Comune di Montemurlo, che nel corso del 2021 ha messo in atto quasi 150 i controlli – compresi quelli preventivi - effettuati nelle aziende volti a stroncare sul nascere episodi di illegalità. Un'attività capillare di verifica che ha consentito di rilevare sul nascere un fenomeno che oramai sembrava scomparso nel distretto produttivo montemurlese, quale la presenza di dormitori abusivi all'interno delle aziende ed altre irregolarità igienico sanitarie.

Con riferimento ai beni in gestione o destinati dall'A.N.B.S.C. (Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati), quasi la metà delle unità immobiliari ad uso commerciale e industriale sono geograficamente concentrate su due province, Pistoia e Prato, mentre le unità ad uso abitativo si distribuiscono in modo più omogeneo sull'intero territorio regionale toscano. La matrice criminale dei provvedimenti di confisca è riconducibile, per Prato, alle organizzazioni di stampo camorristico che hanno sviluppato sul territorio dei gruppi autoctoni.

Dal rapporto della Scuola Normale di Pisa, nel 2020, non sono stati ricostruiti eventi corruttivi che hanno portato a inchieste nella provincia di Prato.

La provincia di Prato, secondo l'annuale analisi de Il Sole 24 ORE su La qualità della vita nel 2020 “ *La qualità della vita nel 2021 - Tutti gli indicatori, Il Sole 24 ORE, pubblicato il 13/12/2021* ”, ha subito un significativo peggioramento, passando dalla 28^a posizione alla 54[°] rispetto alle 107 Province italiane oggetto del campione.

Questa classifica, stilata ogni anno dal suddetto quotidiano economico dal 1990 ad oggi, si propone di analizzare 90 indicatori forniti da fonti ufficiali, istituzioni e istituti di ricerca. Tali parametri sono suddivisi in sei macro categorie tematiche (ciascuna composta da 15 indicatori) che accompagnano l'indagine: ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero.

Il peggioramento delle posizioni è sostanzialmente dovuto agli indici relativi alla voce “giustizia e sicurezza”, dai quali emerge che la provincia di Prato è passata alla prima posizione per reati di danneggiamento, ai primi posti nei furti in genere e per il traffico di stupefacenti.

Sono positivi, invece, gli indici “Affari Lavoro” dove, pur perdendo una posizione rispetto al 2019, Prato si mantiene sul podio con il terzo posto. Negli ultimi 12 mesi, invece, notevole il balzo avanti fatto nell'indice “Cultura tempo libero” con un +35 che fa salire la provincia pratese al 32[°] posto in Italia.

1. Allo stato attuale, il Comune di Montemurlo non è stato interessato direttamente da situazioni legate a fenomeni corruttivi tali da essere conosciute.

2. Relativamente al **contesto interno** occorre tenere conto dell'organizzazione del Comune, anche ai fini dell'attivazione dei meccanismi anticorruzione, risente, certamente in modo negativo, della progressiva diminuzione delle unità di personale e della complessità delle assunzioni per la copertura dei posti vacanti. A tale difficoltà si intende ovviare integrando il sistema di monitoraggio degli adempimenti previsti dal presente piano con il sistema dei controlli interni e con la gestione del ciclo delle performance, cercando altresì di semplificare al massimo gli obblighi di carattere formale reinterpretandoli in chiave funzionale ed evitando così logiche finalizzate al mero adempimento o all'innovazione fine a se stessa.

3. L'organizzazione del Comune è attualmente articolata in 3 aree, come previsto dall'ultima riorganizzazione dell'Ente, approvata con deliberazione di Giunta n. 10 del 27.01.2021. Con questo atto organizzativo, l'ente ha adottato una importante revisione della macrostruttura riducendo il numero delle aree e la creazione di una linea manageriale intermedia in tutto l'ente, i settori. L'articolazione organizzativa dell'ente nel suo

complesso è stata rivista al fine di raggiungere i seguenti obiettivi e secondo le seguenti modalità:

- miglioramento della capacità di trasformazione in atti gestionali degli indirizzi politici del Sindaco e della Giunta Comunale;
- istituzione di un doppio livello di responsabilità costituito dagli Apicali, dirigenti delle Aree, e dai Titolari di Posizione organizzativa, quali responsabili dei Settori e/o di articolazioni in Staff;
- istituzione dei Settori, in tutte le aree dell'ente, in modo da garantire la diffusione dell'accountability dei titolari di posizione organizzativa; i Settori sono costituiti, di norma, almeno da due articolazioni;
- istituzione di due macro aree che garantiscano un miglior coordinamento tra i vari settori e servizi omogenei tra loro più un servizio di staff;
- sviluppo servizi in staff al Sindaco;
- rafforzamento del ruolo dei Dirigenti che avranno il compito di dirigere l'Area e gestire i Settori, con l'ausilio delle posizioni organizzative;
- al vertice di ogni Settore è posto un Titolare di posizione organizzativa che deve, di norma, anche cumulare almeno la responsabilità diretta di un servizio o unità operativa ivi ricompresi;

4. La formazione del personale dipendente è di buon livello, tuttavia il numero ridotto di risorse umane in servizio, rispetto ai servizi erogati dall'amministrazione, e il crescente bisogno di soddisfare bisogni della collettività e adempimenti previsti dalle norme comportano una sostanziale difficoltà per responsabili e dipendenti ad occuparsi compiutamente delle attività previste in materia anticorruzione. Attraverso una formazione mirata, mediante aggiornamenti costanti e formazione specifica fornita da società esterne, si intende agire la leva dell'etica pubblica condivisa. Si valuterà di volta in volta l'opportunità di procedere alla formazione insieme ad altri comuni, al fine di ridurre i costi ed ampliare le possibilità di conoscenza di best practice.

ART. 6 – MAPPATURA DEI PROCESSI

1. La strategia per la buona amministrazione e per la prevenzione della corruzione del Comune si articola nelle seguenti attività:

- **Mappatura dei processi**
- **Valutazione del rischio**
- **Strumenti per la buona amministrazione e per la prevenzione del rischio (le misure)**
- **Monitoraggio.**

2. **L'individuazione (o mappatura)** delle aree di rischio è il risultato di un processo complesso, che presuppone la valutazione del rischio corruttivo da realizzarsi attraverso la verifica "sul campo" sui singoli processi svolti nell'ente. Il supporto conoscitivo e operativo al RPCT si concretizza attraverso il coinvolgimento di tutto il personale dipendente nella mappatura dei processi ricadenti nelle Aree a rischio e nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità. Per "rischio corruttivo" si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento di corruzione. Per "evento

corruttivo” si intende il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell’obiettivo istituzionale dell’ente.

3. Per processo è qui inteso un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (cliente). Il processo che si svolge nell’ambito di un’area/servizio autonomo può esso da solo portare al risultato finale o porsi come parte o fase di un processo complesso, anche con il concorso di altre amministrazioni o soggetti fisici e giuridici esterni all'Ente. Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo, ricomprendendo fra l’ altro le procedure di natura privatistica.

4. Le aree a rischio di corruzione comuni e obbligatorie (art. 1 comma 4, comma 9, lett. “a”), sono individuate nelle seguenti: acquisizione e progressione del personale;

a) affidamento di lavori, servizi e forniture nonché l’ affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblici;

b) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

c) processi finalizzati all’adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;

5. Ad integrazione delle aree a rischio “obbligatorie”, in linea con le indicazioni fornite dall’aggiornamento al PNA adottato con determinazione n.12/2015, di seguito sono individuate le seguenti ulteriori aree:

a) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

b) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni (che, nella logica di questo piano, ingloba in sé le Aree obbligatorie c) e d));

c) Gestione del territorio.

d) Incarichi e nomine

e) affari legali e contenzioso

6. Ciò premesso sono state individuate le macro aree cui sono ricondotti i processi ritenuti più a rischio corruzione come elencati nell’allegato al presente piano redatti con il coinvolgimento dei singoli responsabili di area e di servizio.

ART. 8 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio è una “macro-fase” del processo di gestione del rischio, nella quale il rischio stesso viene “identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive e preventive (trattamento del rischio)”.

Tale “macro-fase” si compone di tre (sub) fasi: identificazione, analisi e ponderazione.

L’attività di valutazione del rischio ha inizio con la fase di identificazione degli eventi rischiosi ovvero di quei comportamenti o fatti in cui può concretizzarsi il fenomeno corruttivo. Questa identificazione è stata fatta, a seconda del livello di dettaglio della mappatura dei processi, con riferimento al singolo processo o alle fasi in cui è articolato il processo. Analogamente alla mappatura dei processi, anche questa attività è stata svolta con il supporto della struttura sotto il coordinamento e la supervisione del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dai dirigenti e responsabili di servizio dell’ente. I rischi

rilevati sono stati riportati con riferimento a ciascun processo o attività di processo nella tabella allegata.

Essendo stata valutata da A.N.A.C. del tutto superata la metodologia individuata nell'allegato 5) al P.N.A. 2013, la stima del livello di esposizione al rischio è stata compiuta, come suggerito nel Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con l'utilizzo di un approccio qualitativo con riferimento ai seguenti indicatori:

1. livello di interesse esterno, per rilevare la presenza di interessi di vario tipo da parte del destinatario del processo;
2. discrezionalità del decisore interno, per determinare il maggiore o minore grado di discrezionalità del processo decisionale;
3. presenza di eventi corruttivi in passato, il cui ricorrere determina un aumento del rischio per quei processi e attività già oggetto di fenomeni corruttivi;
4. opacità del processo decisionale, per rilevare la tracciabilità e la trasparenza dell'attività decisionale collegata al processo;
5. collaborazione del responsabile del processo nella formazione, applicazione e monitoraggio del piano – la mancata collaborazione del responsabile può essere indice di opacità e come tale far aumentare il rischio corruttivo;
6. esistenza di misure di prevenzione e trattamento del rischio, la cui presenza si associa ad una minore probabilità di fenomeni corruttivi.
7. **rischio riciclaggio**, per monitorare quali processi o fasi di processo possano essere strumento di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. Questo indicatore è stato introdotto in coerenza con i risultati dell'analisi del contesto esterno, dalla quale la provincia di Prato emerge anche per il 2018 come prima in Italia per il numero di persone denunciate per questo reato. Tuttavia si evidenzia come in concreto siano poche le attività del Comune attraverso le quali è possibile effettuare operazioni di "ripulitura" di proventi illegali.

La valutazione viene espressa in termini di **Alto/Medio/Basso**

Art. 9 STRUMENTI PER LA BUONA AMMINISTRAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO (LE MISURE).

Il trattamento del rischio è la fase finalizzata ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Le misure possono essere "generali" o "specifiche". Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le **misure specifiche** agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano dunque per l'incidenza su problemi specifici.

L'individuazione e la conseguente programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresentano il "cuore" del PTPCT.

Le misure generali possono essere così sintetizzate:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;

- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;

Le misure specifiche, che verranno adottate all'occorrenza, possono essere così elencate:

- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari".

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nell'allegato accanto a ogni singolo processo, come si evince dalla tabella allegata.

Per ciascun oggetto di analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio del "miglior rapporto costo/efficacia".

La programmazione delle misure consente di creare una rete di responsabilità diffusa rispetto alla definizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione, principio chiave perché tale strategia diventi parte integrante dell'organizzazione e non diventi fine a se stessa.

Il RPCT, dopo aver individuato misure generali e misure specifiche ha provveduto, in accordo con i responsabili, alla programmazione temporale delle medesime.

Per le misure di semplificazione, con deliberazione n. 53/GC/2021, modificata con deliberazione n. 124/GC/2021 è stato adottato un atto organizzativo volto ad attuare il D.L. 76/2020, convertito, con L. 120/2020, che disciplina le gare negoziate di lavori pubblici nel rispetto delle misure di trasparenza e in esecuzione dei principi di rotazione e della diversa collocazione territoriale, riservando la partecipazione a operatori economici con sede al di fuori del territorio di competenza, tenendo conto sia delle dimensioni che della rilevanza del mercato di riferimento del medesimo territorio, nonché dell'oggetto dell'appalto.

ART. 10 MONITORAGGIO

1. La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio, che tiene conto delle misure di prevenzione introdotte e delle azioni attuate. Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di eventuali correttivi alle strategie di prevenzione.

A sistema si prevede che il monitoraggio venga effettuato, di norma, nel mese di gennaio, in concomitanza con la predisposizione della relazione annuale del RPCT. L'esito del monitoraggio dell'anno precedente costituisce allegato al Piano Triennale successivo. Ai fini di un miglioramento della fase, si prevede una attività di maggiore specificazione dei tempi stessi del monitoraggio.

2. Tutti i dipendenti comunali partecipano dall'interno ai processi di gestione del rischio corruttivo, del ciclo delle performance e del ciclo dei controlli interni che devono essere tra loro integrati. Le fasi di identificazione, analisi, ponderazione e monitoraggio del rischio corruttivo, relativamente a ciascun processo, previamente approvate dalla Giunta quale parte integrante del piano delle performance, costituiranno oggetto di valutazione ai fini della performance individuale. Ogni posizione organizzativa, che risponde dell'attuazione del presente piano, può dotarsi, all'interno del proprio settore o servizio, di un team di lavoro appositamente nominato.

ART. 11 – MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PER LA CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1 lett. d) della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

a) L'elenco dei procedimenti amministrativi deve essere caricato ed aggiornato alla voce amministrazione trasparente attività e procedimenti con indicazione del responsabile del procedimento e del tempo massimo di conclusione dello stesso;

b) L'operazione di caricamento, monitoraggio e aggiornamento continuo dei procedimenti amministrativi avverrà a cura dei responsabili di procedimento, con il supporto del Servizio Affari generali. In sede di valutazione individuale di ciascun dipendente, nell'ambito del ciclo delle performance, dovrà essere evidenziata l'attività in tal senso svolta in relazione ai procedimenti amministrativi di cui è responsabile.

c) Con riferimento ai procedimenti ricadenti nella propria sfera di competenza il Responsabile di Area e le P.O. responsabili dei Servizi devono indicare, in sede di approvazione della relazione annuale sulla performance, eventuali scostamenti sul tempo medio di conclusione di ogni tipo di procedimento.

In seguito alla riorganizzazione attuata dal settembre 2021, i procedimenti sono stati revisionati, aggiornati e modificati al fine di adeguarli alla nuova struttura.

ART.12 – MONITORAGGIO DEI RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONE E SOGGETTI TERZI (PANTOUFLAGE)

1. La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 con un nuovo comma il 16-ter per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del suo rapporto di lavoro.

2. La norma vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

3. Il responsabile del procedimento, nell'istruttoria di procedimenti che si debbano concludere con la stipula di un contratto, ovvero con una autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, verifica che non sussistano relazioni di parentela o affinità fra i titolari, gli amministratori, i soci e dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti o dipendenti dell'amministrazione comunale che hanno partecipato al procedimento, informandone il Responsabile di Area e il RPCT secondo le prescrizioni previste nel Codice di comportamento.

4. La misura si applica anche nel caso in cui l'ex dipendente collabori in qualsiasi forma anche con soggetti economici partecipati o controllati da una pubblica amministrazione, precisando che la sfera dei soggetti pubblici assimilabili ai dipendenti pubblici ricomprende in essi anche i titolari di incarichi così come indicati dall'art. [21 del D.Lgs. 39/2013](#).

5. I Responsabili di Area, con un loro eventuale contributo alla relazione annuale sulla performance, evidenziano, se verificatisi, i casi di cui al precedente comma con relativa illustrazione delle misure adottate.

6. Il RPCT, non appena venga a conoscenza della violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, segnala detta violazione all'ANAC e all'amministrazione presso cui il dipendente prestava servizio.

7. Sono state già inserite nei contratti formule che adeguano gli schemi di contratto in uso alla normativa sopra citata. Inoltre:

- Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito.
- I Responsabili di Area e le P.O. curano che le dichiarazioni di cui ai precedenti commi siano rese utilizzando i modelli predisposti dal Servizio Affari Generali e pubblicati sul sito internet comunale. Le dichiarazioni rese verranno quindi pubblicate in apposita sezione di "Amministrazione trasparente".
- I Responsabili di Area e dei Servizi, oltre a garantire la rotazione della individuazione del responsabile del procedimento, in sede di individuazione dei responsabili unici dei procedimenti, con la relativa determina di individuazione, verificano l'insussistenza in capo al RUP di cause di incompatibilità, inconferibilità o di cumulo inammissibile di impieghi.

ART. 13 – ENTI PARTECIPATI

1. Le società ed enti di diritto privato controllati dall'amministrazione comunale, le società in house a cui partecipa l'amministrazione o gli organismi strumentali, sono tenuti all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza secondo quanto previsto dal decreto legislativo 19, agosto 2016, n. 175 «*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*» e ss.mm.ii.

2. Al riguardo, l'ANAC ha adottato la delibera n. 1134 del 8 novembre 2017 di approvazione delle «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

3. Il Responsabile dell'Area Affari Generali sollecita l'adempimento degli obblighi delle partecipate, ivi compresi gli obblighi di pubblicazione dei dati di cui all'art. 15 bis del D.Lgs. n. 33/2013 come introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, curando la pubblicazione sul sito internet comunale sia dell'elenco delle partecipate di cui all'art. 22 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 sia, anche mediante appositi link di collegamento, dei piani anticorruzione e trasparenza adottati dalle partecipate stesse.

4. Il Responsabile dell'Area Affari Generali riferisce al RPCT sull'effettivo adempimento o meno degli obblighi gravanti sulle partecipate.

ART. 14 - CONTROLLI INTERNI E ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)

1. A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha approntato in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012. Il sistema dei controlli interni prevede, oltre alle attività di controllo sulla regolarità amministrativa e contabile, assicurata rispettivamente da ogni responsabile di servizio e dal responsabile del servizio finanziario, anche il controllo successivo sugli atti gestionali tipici.

2. Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento comunale per i controlli interni. Nel corso del 2018 è stata rivista la metodologia del sistema dei controlli interni, già approvata con delibera GC n.213/2011, GC n.182/2013 e successivamente modificata con deliberazione di Giunta n.37 del 31.3.2015, anche al fine di agganciare il controllo sul rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza e il sistema di controllo del ciclo delle performance al sistema di controllo successivo sugli atti, ricorrendo ove possibile, all'uso ottimale dei sistemi informatizzati. E' stata infatti approvata la delibera di Giunta n. 107 del 05. 06.2018 avente ad oggetto "Regolamento controlli interni adottato con delibera G.C. n. 1 del 30.01.2013 art. 2. Modifica della metodologia per i controlli successivi di regolarità amministrativa" con la quale è stata fornito al segretario generale il compito di individuare gli atti da sottoporre a controllo in attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione.

3. Il controllo successivo sugli atti si colloca altresì a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

ART.15 – ROTAZIONE DEGLI INCARICHI

1. La rotazione è una delle misure previste espressamente dal legislatore nella legge 190/2012 (art.1,co.4, lett.e, co.5, lett.b, co.10,lett.b) per tutto il personale dipendente, soprattutto se ricopre posti di particolare responsabilità.

2. Con la nuova organizzazione dell'intero ente (dal 1 settembre 2021), è stata attuata una parziale rotazione del personale a rischio corruttivo alla luce dei nuovi indirizzi strategici dettati dall'amministrazione.

3. Questo istituto, che è funzionale oltre che a logiche di anticorruzione anche a sfruttare la capacità di innovazione dei nuovi responsabili, deve tuttavia essere temperata con l'ottimale impiego delle professionalità acquisite dai dipendenti negli ultimi anni. Meccanismi più incisivi di rotazione saranno attuati, tenendo in considerazione il numero limitato di dipendenti e le capacità professionali maturate nel corso degli anni; e, pur essendo il Comune di Montemurlo, di circa 18.000 abitanti, si evidenziano possibili criticità nell'ambito della applicazione del procedimento di rotazione, data la scarsa fungibilità di determinate figure professionali, pertanto si prevedono alcune misure alternative.

4. Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. Si stabilisce che la misura riguardi, pertanto, alla luce dei criteri di graduazione individuati, le aree di attività relative ai processi codificati con rischio alto, all'esito del processo di valutazione del rischio. Come precisato nel PNA, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione. Per il Personale non dirigente, in esecuzione dell'art. 1 c.10 della Legge 190/2012 ed in conformità alla delibera ANAC n. 13/2015, ogni dirigente/responsabile di area dovrà valutare, compatibilmente con le esigenze di servizio, la possibilità di una concreta programmazione della rotazione.

5. Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva.

In base all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. 165/2001, inoltre, i dirigenti/responsabili di area sono tenuti a provvedere, con atto motivato, alla rotazione del personale nei casi di

avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'amministrazione:

- per il personale dirigenziale procede con atto motivato al passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l-quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001;
- per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater. 24 . Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità e dei suoi corollari (determinatezza, tassatività, tipicità e divieto di analogia) la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi il reato di corruzione.

6. Per quanto concerne l'attuazione della misura della rotazione c.d. "straordinaria", da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi, prevista nel D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, art. 16, co.1, lett. l-quater, si dà atto che nel corso del 2020 non si sono verificati i presupposti per l'applicazione di tale forma di rotazione.

7. Si prevedono le seguenti soluzioni alternative all'attuazione della rotazione:

- a. programmazione di adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione;
- b. attuazione della flessibilità delle prestazioni lavorative al fine di consentire il concreto utilizzo del personale in diverse attività lavorative previ percorsi di adeguata formazione professionale finalizzati a rendere fungibili le diverse competenze;
- c. affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario allo scopo di acquisire nuove conoscenze relative a funzioni diverse da quelle a cui è assegnato;
- d. evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto mediante affidamento nelle aree a rischio delle varie fasi procedurali a più persone;
- e. assegnazione della responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente o funzionario delegato a cui compete l'adozione del provvedimento finale.

8. Per tutto quanto non previsto si applicheranno le linee guida Anac di cui alle delibera n. 215 del 26.03.2019.

Con la riorganizzazione dell'ente già richiamata, le posizioni organizzative, ampliate di numero, sono tutte responsabili di procedimento, attuando una suddivisione della responsabilità tra il dirigente, che ha la competenza del provvedimento finale.

ART.16 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Codice di comportamento di cui all'art. 54 comma 5 D.Lgs. n.165/2001 è stato adottato, anche in relazione all'art.1 comma 60 della L.190/2012, con deliberazione della Giunta comunale, n. 218 del 30.12.2013 e che lo stesso è pubblicato sul sito istituzionale nella sezione apposita di "Amministrazione trasparente".

2. La formazione, condotta dal RPCT o da soggetto specializzato, sarà finalizzata anche a far acquisire nei dipendenti del Comune di Montemurlo piena consapevolezza del sistema dei valori che i codici di comportamento nazionale e di Ente esprimono.

3. Saranno introdotte forme di responsabilità specifica in capo al RPCT e ai soggetti che possono conoscere le segnalazioni di whistleblowing .

ART.17 – TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

1. Ai sensi dell'art. 54 bis del D.Lgs.165/2001, come introdotto dall'art.1 comma 51 della L.190/2012, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione. In ogni caso per quanto concerne le segnalazioni di cui all'art, 54 bis citato, per superiore gerarchico di riferimento deve intendersi sempre il R.P.C.T.

2. In fase di prima applicazione e' stata creata una specifica mail all'indirizzo eventicorruptivi@comune.montemurlo.po.it incentivando il dipendente pubblico a inoltrare soprattutto contributi per migliorare situazioni disfunzionali percepite all'interno dell'Ente. Inoltre dal mese di febbraio 2019, è stato attivato il servizio prestato dal sito <https://www.whistleblowing.it>

3. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, ove la contestazione dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti ed estranei rispetto alla segnalazione che, in tal caso, non deve essere citata nella contestazione di addebito. Se invece la contestazione è fondata, in modo esclusivo, sulla segnalazione, la stessa è citata nella contestazione senza rivelare il nominativo del segnalante, che può essere rivelato ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato ed a richiesta dello stesso. In ogni caso il R.P.C.T. predisporrà ogni adempimento istruttorio ed accertamento al fine di evitare di basare il procedimento "esclusivamente" sulla segnalazione, in modo da tutelare al massimo l'identità del segnalante.

4. Al fine di tutelare l'identità del segnalante, le segnalazioni avverranno mediante specifica casella di posta elettronica, eventicorruptivi@comune.montemurlo.po.it. Saranno prese in considerazione segnalazioni anonime, solo se siano estremamente dettagliate e circostanziate con dovizia di particolari e ritenute dal RPCT o particolarmente rilevanti per eliminare o ridurre forme di cattiva amministrazione. Il segnalante deve qualificarsi con nome, cognome e qualifica, nella considerazione che la tutela, ai sensi dell'art.54 bis, è riconosciuta al dipendente pubblico e non a qualsiasi altro soggetto.

5. In aderenza alle indicazioni previste nelle Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), approvate da ANAC con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, disciplina in particolare la procedura di ricezione e di gestione delle segnalazioni ai sensi dell'art. 54 bis D.Lgs. n. 165/2001 (TU Pubblico impiego) per assicurare la tutela della riservatezza del whistleblower.

6. Al fine di rafforzare le misure a tutela della riservatezza di cui sopra, è opportuno introdurre nel codice di comportamento, ai sensi dell'art. 54, co. 5, del D.Lgs. 165/2001, forme di responsabilità specifica in capo al RPCT che riceve e gestisce le segnalazioni, e in capo a tutti gli altri soggetti che nell'amministrazione possono conoscere la segnalazione.

7. Per quanto qui non previsto si richiama la Legge 30/11/2017 n° 179, pubblicato sulla G.U. 14/12/2017 in materia di whistleblowing.

8. Nel corso del 2021 non ci sono state segnalazioni di whistleblowing.

ART. 18 – LA FORMAZIONE

1. La formazione in tema di anticorruzione sarà erogata, in linea di massima, a tutto il personale dipendente secondo steps e modalità organizzative differenziate a seconda dei compiti e delle attribuzioni di competenza.

2. I responsabili di area individueranno i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e ne forniranno comunicazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

3. Quest'ultimo provvederà alla definizione del piano formativo, sulla base dei suggerimenti dei responsabili di area, e all'individuazione dei soggetti erogatori della stessa.

4. La formazione sarà somministrata a mezzo dei più comuni strumenti: seminari in aula, formazione a distanza etc.

5. Sarà assicurata una formazione minima di 2 ore annue per ciascun dipendente interessato. La formazione sarà fornita anche per gli amministratori.

Nel corso del 2021, sono state erogate circa 170 ore di formazione in materia anticorruzione, di cui 130 di formazione generica (di cui 20 ore per nuovi assunti e 110 di aggiornamento per gli altri dipendenti) e circa 40 di formazione specifica suddivisa per le diverse funzioni dei vari servizi. Le persone che hanno svolto la formazione anticorruzione sono 64.

ART.19 MISURE ANTIRICICLAGGIO

Delibera Giunta Comunale n. 75 del 18.04.2018 sono state fornite prime disposizioni ai fini dell'attuazione delle norme in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo .

CONCLUSIONI

Le misure contenute nel Piano hanno lo scopo di diffondere **la buona amministrazione** e, di conseguenza, di prevenire fenomeni corruttivi. Una pubblica amministrazione che riafferma i principi costituzionali della buona amministrazione, contribuisce a rafforzare anche **la fiducia di cittadini e imprese** nei suoi confronti.

A livello operativo è necessario **integrare** i vari provvedimenti legislativi per **evitare** che ciascuna norma proceda, nell'applicazione, in maniera autonoma, avulsa dal contesto e, quindi, in un'ottica esclusivamente adempimentale. Deve scaturirne un'azione sinergica che si dispieghi attraverso le seguenti azioni:

- miglioramento degli strumenti di programmazione
- introduzione di un sistema integrato di controlli interni a carattere collaborativo
- misure per il rispetto del Codice comportamentale dell'ente
- incremento della trasparenza
- formazione rivolta al personale operante nelle aree più esposte a rischio di corruzione

- implementazione degli strumenti di rendicontazione sociale
- assegnazione di obiettivi di qualità ai dirigenti
- implementazione dell'innovazione tecnologia
- miglioramento della comunicazione pubblica

Il Piano deve svolgere, quindi, la funzione di favorire la buona amministrazione e di ridurre il rischio (c.d. minimizzazione del rischio).

CAPO II

LA TRASPARENZA

ART.20 – PRINCIPIO GENERALE

1. Ai sensi dell'art.1 D.Lgs. 33/2013 la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dal Comune che concernono l'organizzazione e l'attività della pubblica amministrazione, allo scopo di garantire forme di controllo diffuso sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Per forme di controllo diffuso si intendono i controlli effettuati sia attraverso la pubblicazione obbligatoria dei dati secondo la disciplina del presente piano, sia mediante le forme di accesso civico di cui al successivo articolo.

ART.21 – L'ACCESSO CIVICO

1. A norma dell'art 5 del D.Lgs. n.33/2013 si distinguono due diversi tipi di accesso:

- a) L'accesso civico in senso proprio, disciplinato dall'art.5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
- b) L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art.5 comma 2, per cui “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis”.

2. Alle forme di accesso sopra descritte continua ad affiancarsi, essendo sorretto da motivazioni e scopi diversi, il diritto di accesso di cui alla L.241/90, come disciplinato dalla stessa legge e dallo specifico regolamento comunale in materia.

3. Al fine di garantire la maggiore trasparenza e pubblicità il comune si è dotato di uno specifico regolamento avente ad oggetto il registro degli accessi (documentale, civico e generalizzato) approvato con delibera CC. n. 52 del 31.07.2018. A seguito di tale provvedimento semestralmente viene pubblicato sul sito, nella sezione amministrazione

trasparente, il registro degli accessi. Tale attività costituisce misura di prevenzione della corruzione.

ART.22 – L'ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, sulla *home page* del sito istituzionale è collocata un'apposita sezione immediatamente e chiaramente visibile denominata “*Amministrazione Trasparente*”, strutturata secondo l' allegato 1 alla delibera Anac n 1310/2016, che sostituisce la mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal D.Lgs. 33/2013, contenuta nell'allegato 1 della delibera n.50/2013. La tabella recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016 relativamente ai dati da pubblicare e introduce le conseguenti modifiche alla struttura della sezione dei siti web denominata “*Amministrazione trasparente*”.

2. Tutte le informazioni e documenti sono pubblicati sotto la supervisione del RPCT e del Responsabile del servizio Autonomo Affari Generali, che coordina il team costituito dai Responsabili di Area, le Posizioni Organizzative ed i Referenti di Area.

3. La responsabilità per la verifica circa la pubblicazione dei dati obbligatori è, di concerto con il Responsabile del servizio Autonomo Affari Generali, dei Responsabili delle Aree e dei servizi Autonomi e dei Referenti individuati per ogni Area; essi hanno, ognuno per il ruolo assegnato in questo e negli altri atti organizzativi ad esso collegati, l'obbligo di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni in ottemperanza agli obblighi di trasmissione e pubblicazione di dati e documenti a cura del personale preposto.

4. Periodicamente, in sede di monitoraggio del ciclo delle performance e comunque nel rispetto e secondo i tempi previsti per legge, si verifica l'attuazione degli obblighi di trasparenza. In caso di omessa pubblicazione per mancanza di flussi di informazione nei termini stabiliti, il Nucleo di Valutazione ne dà rilievo, attivando i conseguenti adempimenti correttivi da verificare successivamente.

ART.23 – GLI OBBLIGHI SPECIFICI

1. Gli obblighi specifici di pubblicazione sono contenuti nella tabella allegata alla deliberazione Anac 1310/2016 che viene riproposta come allegato al presente regolamento con l'indicazione dell'Area o del Servizio Autonomo che tratta e detiene i dati e che, pertanto, è responsabile della relativa pubblicazione.

2. La denominazione “TUTTI” si riferisce a tutte le Aree e Servizi Autonomi quando risulta difficoltoso individuare e circoscrivere la responsabilità della pubblicazione di documenti, dati e informazioni.

3. La tabella allegata potrà essere aggiornata in ogni momento con atto organizzativo del RPCT per esigenze operative interne o a seguito di intervenute novità normative e regolamentari previa consultazione dei Responsabili di Area e delle P.O..

In seguito alla riorganizzazione già precedentemente citata, ogni Responsabile di Area o di Servizio Autonomo è necessario che individui, le persone fisiche preposte a elaborare e pubblicare documenti, dati e informazioni, e più in genere a curare gli adempimenti di competenza della propria Area o Servizio, anche ai fini della valutazione della performance, precisando i termini per la pubblicazione quando questi non risultino già previsti dalla legge, dal presente Piano o dagli atti organizzativi del RPCT.

ART.24 – QUALITÀ E SEMPLICITÀ DI CONSULTAZIONE DI DATI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI.

1. L'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica di dati, documenti ed informazioni, aumenta il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire notizie chiare e immediatamente fruibili. Pertanto Il Comune di Montemurlo si impegna, per il tramite dei Responsabili di Area e sotto la supervisione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Affari Generali, e con il supporto della software house che fornisce e aggiorna il programma di gestione del sito " Amministrazione trasparente", a esporre in tabelle i dati oggetto di pubblicazione;
2. Ove possibile, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", bisognerà indicare la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.
3. La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi.
4. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico generalizzato.

ART.25 – LE SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione nei termini previsti dal presente piano, o la mancata predisposizione del piano triennale, costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale, anche sotto il profilo della responsabilità per danno di immagine e costituiscono comunque elemento di valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato per dirigenti e responsabili di area.
2. Per quanto concerne l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 47 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 33/2013, si applicano le procedure previste dal Regolamento ANAC del 16/11/2016 recante "Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n.97".